



i diritti del Debitore

Associazione Sindacale Nazionale di Promozione Organizzazione e Gestione del Sistema
Integrato dei Servizi Sociali
Finalità Civiche, Solidaristiche e di Utilità Sociale
Ente del Terzo Settore

Alia Optima Sunt

"I Diritti del Debitore"

GUIDA OPERATIVA

COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

**CODICE DELLA CRISI E DELL' INSOLVENZA
DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 N. 14
Aggiornato con correttivo del 13/09/2024**

ARTICOLI 12 a 25 QUINQUES

**IMPRESE SOTTO SOGLIA
Art. 25 QUATER**

CONCORDATO SEMPLIFICATO

ARTICOLO 25 SEXIES

Redatta da:

Salvatore Alessandro
Referente Organismi
Presidente Nazionale
Associazione I Diritti del Debitore

Agatino Lipara
Referente Organismi
Gestore della Crisi

Associazione "I DIRITTI DEL DEBITORE "

Corso Sicilia 10 II^a piano 95131 Catania Tel. 095 310314 - 345 1351482 Partita IVA 05039630875 IBAN IT 30 K 02008 16945 000102446170

E mail : idirittideldebitore@gmail.com PEC : idirittideldebitore@pec.it Internet : WWW.idirittideldebitore.com F.B. I Diritti del debitore



i diritti del Debitore

Associazione Sindacale Nazionale di Promozione Organizzazione e Gestione del Sistema
Integrato dei Servizi Sociali
Finalità Civiche, Solidaristiche e di Utilità Sociale
Ente del Terzo Settore

Alia Optima Sunt

COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 N. 14

Vigente al 25/04/2025

Gli Art. dal n. 12 al n. 25 sexies del Codice della Crisi introducono nell'ordinamento una nuova procedura denominata "**Composizione Negoziata per la Soluzione della Crisi d'Impresa**"; (art. 12 comma 1).

L'Art. 25 quater della citata norma disciplina le modalità di accesso alla procedura per le "Imprese sotto soglia"

Sintesi delle Modalità di accesso

1) L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio competente per territorio;

L'impresa deve trovarsi nelle condizioni previste all'articolo 2, comma 1, lettere a) o b):

"a) "crisi": lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;

b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;"

oppure:

quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8.

CHI FA COSA

L'imprenditore (e/o i suoi consulenti) con la presentazione dell'istanza inserisce in **piattaforma**: (art. 17 co 1 E SS)

www.composizionenegoziata.camcom.it

a. **Presenta l'istanza di nomina dell' esperto**, tramite la piattaforma telematica, con la compilazione di un modello ivi disponibile (art. 17 co 1). La nomina avviene con le modalità previste dall'art. 13 commi 6,7 e 8

b. **Inserisce in piattaforma i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi**, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese.

Per gli imprenditori non tenuti al deposito dei bilanci:

- le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta,
- una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;

in caso di mancata approvazione dei bilanci:

- i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;

c) **Inserisce:**

un progetto di piano di risanamento:

- redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2,
- una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare;

d) **l'elenco dei creditori:**

- con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere,

Associazione "I DIRITTI DEL DEBITORE "

Corso Sicilia 10 II^ piano 95131 Catania Tel. 095 310314 - 345 1351482 Partita IVA 05039630875 IBAN IT 30 K 02008 16945 000102446170

E mail : idirittideldebitore@gmail.com PEC : idirittideldebitore@pec.it Internet : WWW.idirittideldebitore.com F.B. I Diritti del debitore

- con l'indicazione dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
- e) **una dichiarazione** resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:
 - sulla pendenza nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza;
 - attesta di non avere depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 54, comma 3;
- f) **il certificato unico dei debiti tributari** di cui all'articolo 364, comma 1;
- g) **la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione**;
- h) **il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi** di cui all'articolo 363, comma 1;
- i) **un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi** gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

Nelle more del rilascio delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), l'imprenditore può inserire nella piattaforma una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445, del 2000 con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime.

L'imprenditore, con l'istanza di nomina dell'esperto, o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto.

Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. (art. 20 co 1)

Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa e individua la soluzione per il superamento della situazione di insolvenza in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività.

Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.

L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

dall'archiviazione. Se l'archiviazione è richiesta dall'imprenditore entro due mesi dall'accettazione dell'esperto, il termine è ridotto, per una sola volta, a quattro mesi. (Art. 17 co 9)



i diritti del Debitore

Associazione Sindacale Nazionale di Promozione Organizzazione e Gestione del Sistema
Integrato dei Servizi Sociali
Finalità Civiche, Solidaristiche e di Utilità Sociale
Ente del Terzo Settore

Alia Optima Sunt

Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria.

cit: Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività, e individua la soluzione per il superamento della situazione di insolvenza. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento (evidentemente con l'aiuto di risorse esterne oppure cedendo l'azienda), lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore." art. 21

cit "Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

a) autorizzare l'imprenditore, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese;

b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili [ai sensi dell'art. 6;] pertanto non postergati, in deroga all'art. 2467 c.c. (= concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento);

d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'art. 2560, co. 2 c.c. (= l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito) dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'art. 2112 c.c. (= il cedente ed il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento)." art. 22

L'Esperto indipendente:

- **Verifica** la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico,
- **entro due giorni** lavorativi dalla ricezione della nomina comunica all'imprenditore l'accettazione,
- **inserisce nella piattaforma la dichiarazione di accettazione** e una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sul possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 16, comma 1;
- **Accettato l'incarico,**
- **Convoca senza indugio l'imprenditore** per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento; l'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti;
- **Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete:**
 - **incontra le altre parti interessate al processo di risanamento** e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata.
- **Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento,** ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio **che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi.. (art. 17 co 5)**
- **In caso di prosecuzione dell'incarico inserisce la comunicazione in piattaforma;**
- **Cura la pubblicazione nel registro delle imprese, unitamente all'accettazione, dell'istanza di applicazione delle misure protettive.**

Associazione "I DIRITTI DEL DEBITORE "

Corso Sicilia 10 II° piano 95131 Catania Tel. 095 310314 - 345 1351482 Partita IVA 05039630875 IBAN IT 30 K 02008 16945 000102446170

E mail : idirittideldebitore@gmail.com PEC : idirittideldebitore@pec.it Internet : WWW.idirittideldebitore.com F.B. I Diritti del debitore

- Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. (Art. 18)
- I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. (Art. 18 co. 5)
- Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate **non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate** al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. **La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.** (art. 18 co 5 bis)
- Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive.
- Al termine dell'incarico redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica:
 - all'imprenditore
 - a coloro che hanno partecipato alle trattative,
 - in caso di concessione delle misure protettive e cautelari al giudice che le ha emesse il quale ne dichiara cessati gli effetti,
 - al segretario generale della camera di commerci,

cit: "L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente, può farsi assistere da consulenti e informa l'esperto sullo stato delle trattative che conduce senza la sua presenza. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e:

A) Prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata.

B) Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro 5 giorni. Art. 17

cit: "L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa" art.12



i diritti del Debitore

Associazione Sindacale Nazionale di Promozione Organizzazione e Gestione del Sistema
Integrato dei Servizi Sociali
Finalità Civiche, Solidaristiche e di Utilità Sociale
Ente del Terzo Settore

Alia Optima Sunt

cit. " Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene:

- indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento,
- un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e
- un protocollo di conduzione della composizione negoziata." art. 13

cit: "La piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13 è collegata alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'agente della riscossione e consente l'accesso alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385." art. 14

cit. "L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, **accede alle banche dati e alle informazioni** di cui al comma 1, **previo consenso prestato dall'imprenditore** ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed **estrae la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio o la prosecuzione delle trattative** con i creditori e con le parti interessate. Le modalità di accesso alle banche dati sono stabilite dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'agente della riscossione e le modalità di accesso alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi sono stabilite dalla Banca d'Italia" art. 14

cit: "L'esperto **è terzo rispetto a tutte le parti** e opera in modo **professionale, riservato, imparziale e indipendente**. **Non è equiparabile al professionista indipendente** (es. **attestatore**) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) (il professionista **incaricato dal debitore** nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza) e **neppure è advisor**)."

cit: "L'esperto, nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 12, comma 2, **verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie**. **Non vale la clausola di discharge: «si vera sint exposita».**"

cit: "**Può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.**" art. 16

cit: L'incarico dell'esperto si considera **concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1. L'incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando lo richiedono l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l'esperto vi acconsente, oppure quando l'imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli articoli 19 (misure protettive e cautelari) e 22 (autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione) oppure pendono le misure protettive o cautelari o è necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale. Ma le misure protettive durano al massimo 240 gg. (Art. 17)**

cit: **Al termine dell'incarico (max 360 gg.) l'esperto redige una relazione finale, avente il contenuto previsto dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 13, comma 2, che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore, a coloro che hanno partecipato alle trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti. Eseguiti gli adempimenti di cui al primo periodo, l'esperto ne dà comunicazione al segretario generale della camera di commercio per l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. (Art. 17)**



i diritti del Debitore

Associazione Sindacale Nazionale di Promozione Organizzazione e Gestione del Sistema
Integrato dei Servizi Sociali
Finalità Civiche, Solidaristiche e di Utilità Sociale
Ente del Terzo Settore

Alia Optima Sunt

cit: "In caso di archiviazione dell'istanza di cui all'art. 12, co. 1, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione, o quattro mesi se l'archiviazione è chiesta dall'imprenditore entro due mesi dall'accettazione dell'esperto (resosi conto dell'inutilità di proseguire). Art. 17

9) Le parti convocate:

- **Entro tre giorni dalla comunicazione** della convocazione possono presentare osservazioni al segretario generale sull'indipendenza dell'esperto; il segretario generale riferisce senza indugio alla commissione regionale perché valuti le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene, provveda alla sua sostituzione entro i successivi cinque giorni lavorativi.
- Possono formulare osservazioni sull'operato dell'esperto; la commissione regionale procede come indicato al punto superiore;

10) L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, **anche a seguito di sua proposta**, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1.

Fermo quanto previsto dal comma 5, quarto periodo, **l'incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni** quando:

- lo richiedono l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l'esperto vi acconsente,
- l'imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22
- pendono le misure protettive o cautelari
- è necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale.

La prosecuzione dell'incarico è inserita nella piattaforma a cura dell'esperto, il quale:

- dà comunicazione alle parti con le quali sono in corso le trattative;
 - in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse;
 - Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Art. 17 co

cit: "Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari (misura protettiva) concessi all'imprenditore." art. 16

*cit: **Tutte le parti coinvolte** nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. art. 16*

*cit"Le medesime parti **danno riscontro** alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata." art. 16*



i diritti del Debitore

Associazione Sindacale Nazionale di Promozione Organizzazione e Gestione del Sistema
Integrato dei Servizi Sociali
Finalità Civiche, Solidaristiche e di Utilità Sociale
Ente del Terzo Settore

Alia Optima Sunt

cit: "Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata" art. 16

cit: "L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta." art. 16

cit: La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario.

*cit: "se nel corso della composizione negoziata o nella predisposizione del piano nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di 15 dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche via PEC, i soggetti sindacali di cui all'art. 47, co. 1, della l. 29.12.1990, n. 428 (sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate), che **entro 3 giorni dalla ricezione dell'informativa possono chiedere all'imprenditore un incontro**"*

Misure protettive

Art. 18

- a) L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto, o con successiva istanza, l'applicazione di misure protettive. L'istanza è pubblicata nel registro delle imprese a cura dell'esperto. (art. 18 co 1)
- b) Inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera d).
- c) Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.
- d) Dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti già concessi ai sensi dell'articolo 54, comma 1.
- e) I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di

Associazione "I DIRITTI DEL DEBITORE "

Corso Sicilia 10 II^a piano 95131 Catania Tel. 095 310314 - 345 1351482 Partita IVA 05039630875 IBAN IT 30 K 02008 16945 000102446170

E mail : idirittideldebitore@gmail.com PEC : idirittideldebitore@pec.it Internet : WWW.idirittideldebitore.com F.B. I Diritti del debitore

vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario. (art. 18 co 5)

- f) Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario. (art. 18 co 5bis)

cit: "L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza, l'applicazione di misure protettive del patrimonio, nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. (Art. 18

cit: "L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto." art. 18

cit: Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano. Si presume che le prelazioni concesse siano funzionali al risanamento e vagliate perciò dall'esperto, solo così giustificandosi la privata lesione della par condicio creditorum." art. 18

cit: "Non sono inibiti i pagamenti, che infatti sono sottratti alla revocatoria, ex art. 24 2° CdC, se successivi all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti (21, 2°) con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti." art. 18

cit: "Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive, ciò che dimostra che anche gli insolventi possono usare questo strumento. art. 18

cit: I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al co. 1." art. 18

cit: Essi possono però sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione. dell'istanza di cui al co. 1 fino alla conferma delle misure richieste. Dunque se non sospendono, subiscono l'inadempimento. successivo.

cit: "Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario." Art. 18 co 5

cit: 5-bis. Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario. Art. 18 co 5 bis



cit: Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 18 (misure protettive), comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. art. 19

ct: "Entro venti giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 18, comma 1 (registro imprese), l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 18, comma 1, e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese." art. 19

Procedimento misure protettive e cautelari

Art. 19

1. L'imprenditore:

- Entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto formula, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, **chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative;**
- **Entro venti giorni dalla pubblicazione dell'istanza** di nomina dell'esperto (articolo 18, comma 1) , l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 18, comma 1, e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese.
- **Unitamente al ricorso deposita:**
 - a) i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi**
quando non è tenuto al deposito dei bilanci
 - le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;
 - a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci:**
 - i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione della domanda;
 - b) una situazione economico-patrimoniale e finanziaria** aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;
 - c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare,** con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
 - d) un progetto di piano di risanamento redatto** secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare;
 - e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante,** sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;
 - f) l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8,** con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
 - g) Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione d'udienza emesso dal Tribunale, è notificato dal ricorrente, anche all'esperto.**



i diritti del Debitore

Associazione Sindacale Nazionale di Promozione Organizzazione e Gestione del Sistema
Integrato dei Servizi Sociali
Finalità Civiche, Solidaristiche e di Utilità Sociale
Ente del Terzo Settore

Alia Optima Sunt

cit: Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 o 5 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, e in ogni caso a seguito dell'archiviazione, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti." Art. 19

Il Tribunale

- **entro dieci giorni dal deposito del ricorso**, fissa con decreto l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza.
- **entro il giorno successivo al deposito in cancelleria** il decreto è trasmesso per estratto, **a cura del cancelliere**, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo; **il ricorso, unitamente al decreto, è notificato dal ricorrente, anche all'esperto;**
- **Se il ricorso NON è depositato nel termine previsto dall' art. 19 comma 1, il tribunale dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive, senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo.**
- **Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza. Nei casi previsti dal sesto e settimo periodo la domanda può essere riproposta.**
- **All'udienza il tribunale**, sentite le parti e chiamato l'esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e a rappresentare l'attività che intende svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, **nomina, se occorre, un ausiliario** ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive;
- **All'udienza il tribunale** può assumere informazioni dai creditori indicati nell'elenco di cui al comma 2, lettera c). Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, devono essere sentiti.
- **Il tribunale** provvede con ordinanza con la quale stabilisce **la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi** giorni, delle misure protettive **e, se occorre, dei provvedimenti cautelari** disposti, tenendo conto delle misure eventualmente già concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 1.
- **Sentito l'esperto, il tribunale** può limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.
- **Il giudice che ha emesso i provvedimenti**, su istanza del debitore o delle parti interessate all'operazione di risanamento, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, acquisito il parere dell'esperto. Nel parere l'esperto indica altresì l'attività svolta e da svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2.
- **La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.**
- **Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto**, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 o 5 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.
- Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.

Autorizzazioni del Tribunale

(Art. 22)

Il Tribunale su richiesta dell'imprenditore può:

- **autorizzare l'imprenditore, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma**, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese;
- **autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili;**
- **autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560**, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente;
- **L'attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale può avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella relazione finale dell'esperto.**
- **Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.**

Conclusione delle trattative

(Art. 23)

Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della crisi, le parti possono alternativamente:

Art. 23 co. 1

- a) **concludere un contratto, con uno o più creditori, oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento, che produce gli effetti di cui all'articolo 14 (*misure premiali*) se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 25 bis, comma 1, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;** (Art. 23 co 1 let. a)
- b) **concludere una convenzione di moratoria di cui all'art. 62** (Art. 23 co 1 let. b)
- c) **concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore**, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonché e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza. (Art. 23 co 1 let. c)

Art. 23 co. 2

Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1, l'imprenditore può anche, alternativamente:

- a) **predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56;**
- b) **chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17,**

comma 8;

c) **proporre la domanda di concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies

d) **accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati** dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L'imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all'articolo 25-quater, comma 4.

Art. 23 co. 2 bis

Nel corso delle trattative l'imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all'Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. Alla proposta sono allegata la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato.

L'accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27. **Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'accordo è sottoscritto dal Direttore dell'ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'accordo è sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali.** Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l'accordo è privo di effetti. **L'accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata** o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l'imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.

Art. 23 co 2 ter

Le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 **possono intervenire durante le trattative o a conclusione della composizione negoziata e la sottoscrizione dell'esperto, quando prevista, può essere apposta successivamente.**

cit: "Nel corso delle trattative l'imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all'Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea [IVA 0,3%?]. Alla proposta sono allegata la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato. L'accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l'accordo è privo di effetti." art. 23 co. 2 bis



Misure Premiali

Art. 25 bis

1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b), gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale;
2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 17.
3. **Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 17 e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 23, comma 2.**
4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. **L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 40 o in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.** Il piano di rateazione di cui al primo periodo può essere concesso dall'Agenzia delle entrate **fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del primo periodo e sottoscritta dall'esperto.**
5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Dalla stessa data si applica l'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. Nel caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata o nel caso di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

Imprese sotto soglia

Art. 25 quater

Sintesi delle Modalità di accesso

L'imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario **che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza**, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente **quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.**

L'istanza è presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa unitamente ai documenti di cui all'articolo 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h):

a) **i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi**, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure,



i diritti del Debitore

Associazione Sindacale Nazionale di Promozione Organizzazione e Gestione del Sistema
Integrato dei Servizi Sociali
Finalità Civiche, Solidaristiche e di Utilità Sociale
Ente del Terzo Settore

Alia Optima Sunt

per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci,

- le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta,
- una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;

c) **l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere** e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;

d) **una dichiarazione** resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 **sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale** o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 54, comma 3;

e) **il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1;**

f) **la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;**

g) **il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1;**

h) **un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi** gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

La dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 3, lettera d), riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l'attestazione di non avere depositato ricorso ai sensi dell'articolo 74 e, per le imprese agricole, anche ai sensi dell'articolo 57. **La nomina dell'esperto avviene ad opera del segretario generale al quale è presentata l'istanza.**

Se all'esito delle trattative è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente:

- **concludere un contratto con uno o più creditori oppure** con una o più parti interessate all'operazione di risanamento, idoneo ad assicurare la continuità aziendale;
- **concludere un accordo** avente il contenuto dell'articolo 62 (**convenzione di moratoria**);
- **concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti** e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonché dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 5. **Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.**
- Oltre ai contratti o agli accordi, l'imprenditore può anche, alternativamente:
 - **proporre la domanda di concordato minore di cui all'articolo 74;**
 - **chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell'articolo 268;**
 - **proporre la domanda di concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies;
 - **per la sola impresa agricola, chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti** ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.
 - *art. 57 "accordo ristrutturazione debiti:*
 - *sono conclusi con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'art. 48 (procedimento di omologazione);*
 - *il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'art. 56 (piani attestati di risanamento)*
 - *Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini ..(entro 120 giorni dalla scadenza);*
 - *Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la*

Associazione "I DIRITTI DEL DEBITORE "

Corso Sicilia 10 II° piano 95131 Catania Tel. 095 310314 - 345 1351482 Partita IVA 05039630875 IBAN IT 30 K 02008 16945 000102446170

E mail : idirittideldebitore@gmail.com PEC : idirittideldebitore@pec.it Internet : WWW.idirittideldebitore.com F.B. I Diritti del debitore



i diritti del Debitore

Associazione Sindacale Nazionale di Promozione Organizzazione e Gestione del Sistema
Integrato dei Servizi Sociali
Finalità Civiche, Solidaristiche e di Utilità Sociale
Ente del Terzo Settore

Alia Optima Sunt

fattibilità del piano;

- *Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili.*
 - **dell'art. 60 Accordi di ristrutturazione agevolati**
 - *La percentuale di cui al l'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore:*
 - a) *non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;*
 - b) *non abbia richiesto e rinunci a richiedere le misure protettive di cui all'articolo 5*
 - **art. 61 accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa**
 - *Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria*
- Occorre che:.....**

5. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente articolo, gli articoli 12, 13, commi 1,2, 3, 4, 5 e 9, 14, 15, 16, 17,

commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, comma 2-bis, 24, commi 3 e 4, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies e 25-

octies, in quanto compatibili.

6. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti ((anche)) se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato minore omologato, l'apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies omologato.

7. Il compenso dell'esperto è liquidato, ai sensi dell'articolo 25-ter, ((...)) dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato.

Limiti di accesso alla Composizione Negoziata

Art. 25 quinquies

L'istanza di cui all'articolo 17 non può essere presentata dall'imprenditore **in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza** anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso ai sensi dell'articolo 54, comma 3)).

L'istanza non può essere altresì presentata nel caso in cui l'imprenditore, **nei quattro mesi precedenti l'istanza medesima, abbia rinunciato alle domande indicate nel primo periodo.**



i diritti del Debitore
Associazione Sindacale Nazionale di Promozione Organizzazione e Gestione del Sistema
Integrato dei Servizi Sociali
Finalità Civiche, Solidaristiche e di Utilità Sociale
Ente del Terzo Settore

Alia Optima Sunt

CONCORDATO SEMPLIFICATO LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO ALL'ESITO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Art. 25 sexies

1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8 (redazione relazione finale), una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39.

Documenti art. 39:

Per le imprese soggette all'obbligo di redazione del bilancio:

- a) deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie,
- b) le dichiarazioni dei redditi dei tre esercizi precedenti,
- c) le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi,
- d) una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile,
- e) uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività,
- f) certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi,
- g) elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione,
- h) elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto,
- i) indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti,
- j) relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

Per le imprese NON soggette all'obbligo di redazione del bilancio:

- a) le dichiarazioni dei redditi dei tre esercizi precedenti,
- b) le dichiarazioni IRAP relative ai medesimi periodi,
- c) elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione,
- d) indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti,
- e) relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e si applica l'articolo 84, comma 5. Nel rispetto del termine di cui al primo periodo.

L'imprenditore può proporre la domanda di cui all'articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano.

L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale competente per territorio.

Associazione "I DIRITTI DEL DEBITORE "

Corso Sicilia 10 II° piano 95131 Catania Tel. 095 310314 - 345 1351482 Partita IVA 05039630875 IBAN IT 30 K 02008 16945 000102446170

E mail : idirittideldebitore@gmail.com PEC : idirittideldebitore@pec.it Internet : WWW.idirittideldebitore.com F.B. I Diritti del debitore



i diritti del Debitore

Associazione Sindacale Nazionale di Promozione Organizzazione e Gestione del Sistema
Integrato dei Servizi Sociali
Finalità Civiche, Solidaristiche e di Utilità Sociale
Ente del Terzo Settore

Alia Optima Sunt

Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data del deposito in cancelleria.

Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 6 (pre-deducibilità), 46 (effetti della domanda di accesso), 94 (amministrazione dei beni), 96 (norme applicabili dalla data di deposito) e 22 (autorizzazione del tribunale)

Il tribunale, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualità della proposta, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, **nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile**, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere.

L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione.

Il Tribunale può concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti.

Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata, a cura del debitore, ai creditori, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e fissa l'udienza per l'omologazione.

I creditori, e qualsiasi interessato, **possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.**

Il tribunale

- **omologa** il concordato quando verifica:

- la regolarità del contraddittorio e del procedimento,
- il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione,
- la fattibilità del piano di liquidazione,
- rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale ((o della liquidazione controllata)) e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

Il decreto di omologa, che equivale all'ammissione al concordato, è pubblicato a norma dell'articolo 45 è comunicato dalla cancelleria alle parti,

Le parti, nei successivi trenta giorni, **possono proporre reclamo alla corte di appello** ai sensi dell'articolo 247.

Contro il decreto della corte d'appello può essere proposto **ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.**

*cit" La caratteristica principale del concordato semplificato è che **la proposta non viene votata dai creditori**, ma soltanto vagliata dall'ausiliario e dal tribunale.*

*Eso rappresenta pertanto un esito che può essere potenzialmente sfavorevole per i **creditori**, e che questi sono indotti perciò ad evitare, partecipando attivamente e **favorendo il buon esito della composizione negoziata.***

*Il concordato semplificato può essere considerato: - uno **strumento per il rapido smobilizzo di valori**; - una **procedura accelerata sostitutiva del fallimento**; - un **esproprio privatizzato**; una **liquidazione forzata privata (ossimoro).***



i diritti del Debitore

Associazione Sindacale Nazionale di Promozione Organizzazione e Gestione del Sistema
Integrato dei Servizi Sociali
Finalità Civiche, Solidaristiche e di Utilità Sociale
Ente del Terzo Settore

Alia Optima Sunt

cit: Caratteristiche Concordato semplificato

- La domanda va fatta entro 60 gg dalla relazione finale.
- E' una domanda di omologazione non di ammissione.
- E' sempre liquidatorio (cessione di azienda o di un ramo) o in continuità indiretta, con applicazione della APR.
- Può essere già individuato l'acquirente (ma il liquidatore deve sondare il mercato).
- Non è prevista una percentuale minima da pagare.
- Non sono previsti apporti di finanza esterna.
- Non è prevista un'attestazione (solo la relazione finale dell'esperto ed i pareri suo e dell'ausiliario nominato).
- Non è dovuto un fondo spese.
- Non vi è un giudizio di ammissione.
- Non è nominato un commissario giudiziale.
- Non è nominato un giudice delegato, fino all'omologa.
- Può essere richiesto in forma prenotativa.
- Possono essere chieste misure protettive e cautelari.
- Va rispettata la par condicio creditorum.
- Può assicurare qualsiasi utilità ai creditori.
- E' sempre nominato un liquidatore.
- Non è soggetto a votazione.
- Non è contemplato un comitato dei creditori
- Non è necessaria l'assistenza di un legale
- La decisione può essere presa dall'A.U. senza formalità.
- Il ricorso è sottoscritto dal legale rappresentante.
- I tempi del realizzo (forse minore) e del riparto sono ridotti.
- Esenzione da revocatoria per gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato semplificato (art. 166, co. 3, lett. e)"

Catania 27/04/2025

Rag. Salvatore Alessandro
Presidente
Associazione I Diritti del Debitore

Dott. Agatino Lipara
Gestore della Crisi
Referente Organismi